

(N. 1105)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1955

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947 n. 1047,
concernente la vigilanza sull'Unione italiana dei ciechi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, col quale è riconosciuta all'Unione italiana dei ciechi, eretta in Ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti che hanno per scopo l'assistenza dei ciechi, prevede al primo comma dell'articolo 3 che i compiti di vigilanza sull'Unione sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ne approva i bilanci.

La recente legge istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili nello stabilire che l'Opera stessa è istituzionalmente posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, ha inteso unificare presso l'Amministrazione dell'interno le attività operanti nel settore.

A tal fine, il presente disegno di legge prevede, in coordinamento con la nuova disciplina della materia, il trasferimento al predetto Ministero dei compiti di vigilanza esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'Unione italiana dei ciechi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, è modificato come segue:

« L'Unione italiana dei ciechi è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ».